

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997

ONOREVOLI SENATORI. - Il Documento, firmato a Roma l'8 aprile 1997, dai Ministri della difesa italiano e del Cile, tende a favorire la cooperazione nel settore della difesa e, in particolare, in quello dei materiali per la difesa, traendo profitto dalle reciproche capacità tecnologico-industriali e promuovere la cooperazione tra le rispettive industrie. In particolare:

l'articolo 1 prevede di applicare, nell'ambito della cooperazione militare bilaterale e nel rispetto dei propri ordinamenti giuridici, il principio della reciprocità;

l'articolo 2 attribuisce la competenza dello svolgimento delle attività per la cooperazione all'ufficio del Segretario generale della difesa italiana e allo Stato maggiore della difesa nazionale del Cile. Inoltre, prevede di sviluppare la cooperazione bilaterale, secondo modalità da definire attraverso appositi annessi tecnici (uno per Forza armata) al *Memorandum* di base;

l'articolo 3 prevede di affidare l'attuazione generale del *Memorandum* al segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti italiano e al capo di Stato maggiore della difesa del Cile. Stabilisce inoltre, che

ai fini del coordinamento delle attività, ogni Paese designerà dei punti di contatto presso i rispettivi Ministeri della difesa;

l'articolo 4 stabilisce di informare gli enti e le industrie di entrambi i Paesi sui contenuti del *Memorandum*;

l'articolo 5 prevede che lo scambio di informazioni e documenti, nell'ambito della cooperazione stabilita dal *Memorandum*, avvenga secondo quanto previsto dall'accordo sulla reciproca protezione delle informazioni classificate, firmato il 29 gennaio 1996 tra il rappresentante dell'autorità nazionale per la sicurezza italiano (ANS-UC-Si) e il Ministro della difesa nazionale del Cile;

l'articolo 6 regola l'entrata in vigore e la durata del *Memorandum* e disciplina le modalità di recesso.

Il *Memorandum* in definitiva contiene i principi di base della collaborazione nel particolare settore dei materiali della difesa e non prevede oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il *Memorandum* non incide su leggi o regolamenti vigenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* di intesa tra il Ministero delle difese della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA DEL CILESULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA
DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica del Cile da qui in avanti denominati «le Parti»:

tenuto conto: dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una più efficace collaborazione nel campo della Difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione tra due Paesi;

nel desiderio: di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche e industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;

convenendo: che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire a normativa vigente nei due Paesi, nonchè agli impegni assunti in ambito internazionale,

si sono accordati su quanto segue:

Articolo 1

Le Parti agiranno, di concetto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa basandosi sul principio della reciprocità.

Articolo 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività per la cooperazione, secondo il precedente articolo, saranno effettuati dall'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e dallo Stato Maggiore della Difesa Nazionale della Repubblica del Cile. La cooperazione si svilupperà nei settori e secondo le modalità che saranno definiti in appositi Annessi tecnici al presente Memorandum.

Articolo 3

Le Parti affideranno al Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e al Capo di Stato Maggiore della Difesa Nazionale della Repubblica del Cile l'attuazione generale del presente Memorandum.

Per il coordinamento delle attività, le Parti designeranno Punti di Contatto in Ciascun Ministero della Difesa che riferiranno alle Autorità incaricate della relativa attuazione.

Articolo 4

Ciascuna Parte informerà gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto del presente Memorandum e fornirà ogni possibile assistenza entro i limiti della propria legislazione nazionale.

Articolo 5

Ciascuna Parte garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente Memorandum, secondo quanto previsto dall'Accordo sulla reciproca protezione delle informazioni classificate tra l'Italia e il Cile, entrato in vigore il 29 gennaio 1996.

Articolo 6

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle relative procedure di ratifica interne all'uopo previste.

Il presente Memorandum di Intesa rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi all'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di denuncia.

In caso di denuncia dal presente Memorandum, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi.

Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 5.

Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Roma l'8 aprile 1997

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA DEL CILE

